

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Il Ministero dell'Economia e della Finanze,
Dipartimento delle Finanze
Direzione della Giustizia Tributaria

e

il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

*

l'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Affari legali e Contenzioso

*

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

per

“La realizzazione del progetto di sperimentazione del processo tributario telematico”

Roma, 23 dicembre 2009

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria - con sede in Roma, in Via Pastrengo 22, nella persona del Direttore Generale delle Finanze, prof.ssa Fabrizia Lapecorella;

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con sede in Roma, Via Solferino, 15, nella persona del Presidente, avv. Daniela Gobbi;

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari legali e Contenzioso - con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 426 C/D, nella persona del Direttore, dott. Attilio Befera;

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con sede in Roma, Piazza della Repubblica 59, nella persona del Presidente, dott. Claudio Siciliotti;

di seguito denominati le “parti”.

Visti

gli articoli 11 e 15 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, che regolamentano la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di comune interesse;

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell'amministrazione digitale”, aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo del 4 aprile 2006, che prevede, fra l'altro, che le pubbliche amministrazioni centrali provvedano alla riorganizzazione ed all'aggiornamento dei servizi resi, sviluppando l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che tutela i diritti e le libertà fondamentali, la dignità, la riservatezza e l'identità personale nel trattamento dei dati personali;

il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante le “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” che disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte della pubblica amministrazione, la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro ed in quelli con l'utenza ed ai privati che vi consentano;

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la “riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.”

il decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, recante la disciplina dell'“Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione, in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”;

il decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, recante le “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”;

il decreto del Presidente Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

il Decreto Ministeriale 28 gennaio 2009 recante “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti”;

il “Piano dell’Agenzia” allegato alla Convenzione triennale 2009-2011 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, con la quale quest’ultima si è impegnata a proseguire l’attività di massima diffusione delle tecnologie informatiche, sviluppando la telematizzazione del processo tributario;

Premesso

l’impegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in coerenza con le relative finalità istituzionali di:

- A. **assicurare** un processo tributario trasparente, semplice e rapido, nonché di ridurre l’impiego di risorse per la sua gestione;
- B. **promuovere**, previo avvio di una fase preliminare di sperimentazione, l’obiettivo della informatizzazione delle procedure inerenti il processo tributario che coinvolga i soggetti interessati;
- C. **utilizzare** ogni utile modello di sinergia operativa istituzionale, per un miglioramento della qualità del servizio del contenzioso tributario;
- D. **effettuare**, per il raggiungimento del suddetto obiettivo, una sperimentazione, funzionale, tecnica ed operativa, che coinvolga i soggetti interessati dal contenzioso tributario;
- E. **verificare**, infine, il raggiungimento e la realizzazione degli obiettivi attesi dalla sperimentazione, nonché l’adeguatezza, funzionale e tecnica, delle procedure adottate.

Le parti menzionate in epigrafe, consapevoli che la sperimentazione in atto si svolgerà in mancanza di una specifica previsione normativa vigente che disciplina il processo tributario telematico, si rendono disponibili a svolgere congiuntamente una proficua sperimentazione del progetto di informatizzazione del processo tributario con l’obiettivo di rendere possibile l’introduzione della modalità telematica di gestione del relativo processo, in seguito alla positiva conclusione della fase di sperimentazione. Successivamente alla sperimentazione, ciascuna delle parti, per quanto di competenza, si impegna a redigere un documento unitario che illustrerà le risultanze della sperimentazione stessa e le eventuali proposte normative.

si conviene quanto segue

Art. 1

Premesse

Le Premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa.

Art. 2

Finalità ed obiettivi

Con il presente Protocollo, le parti si impegnano a cooperare per la migliore riuscita della progettata sperimentazione del “Processo tributario telematico”.

La sperimentazione sarà svolta con la collaborazione di:

- alcune sezioni della Commissione Tributaria Regionale per il Lazio e della Commissione Tributaria Provinciale di Roma e relativo personale di segreteria;

- le strutture territoriali site nella provincia di Roma dell’Agenzia delle Entrate;
- gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma che aderiranno al progetto.

Le parti si impegnano a partecipare alla gestione, nel corso della sperimentazione, con un numero congruo di documenti informatici (ricorsi, appelli, allegati e sentenze), ferma restando la disponibilità dei soggetti coinvolti nella sperimentazione stessa.

Nell’ambito del presente protocollo, le parti provvederanno a definire, con successive intese, le specifiche attività necessarie per lo svolgimento della sperimentazione.

Le attività specifiche che si definiranno, in un successivo protocollo operativo e attuativo del presente accordo, non comporteranno impegni di spesa per il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

Art. 3

Attuazione del Protocollo

Le parti si avvalgono delle proprie strutture per l’attuazione del presente Protocollo, impegnandosi a fornire le istruzioni necessarie e le opportune informazioni per la migliore realizzazione della sperimentazione, e per la conseguente verifica delle relative procedure.

A tale ultimo fine, è costituito un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti delle seguenti strutture:

- Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle Finanze;
- Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- Direzione Centrale Affari legali e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate;
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Roma.

Inoltre, il gruppo di lavoro prevede la partecipazione di rappresentanti della Sogei in quanto *partner* tecnologico del Ministero dell’economia e delle finanze per lo sviluppo del sistema informativo della fiscalità e, pertanto, responsabile della realizzazione delle applicazioni informatiche inerenti la sperimentazione del processo tributario telematico, compresa l’attività di formazione.

Art. 4

Attività specifiche e strumenti

Le procedure di gestione dei documenti informatici che costituiscono la sperimentazione si svolgeranno in un ambiente non di esercizio, in quanto le procedure ed i relativi documenti informatici non hanno alcun valore giuridico e legale; pertanto, non influiscono sulle procedure attualmente utilizzate presso le Commissioni tributarie in base alla normativa vigente. La banca dati alimentata sarà dismessa quando avrà esaurito la propria funzione.

Per poter partecipare alla sperimentazione, è necessario disporre di una postazione lavorativa informatizzata, di un “pacchetto di firma digitale”, della “Posta Elettronica Certificata” (P.E.C.). Gli oneri relativi all’acquisto degli strumenti necessari per la partecipazione alla sperimentazione, sono

a carico di ciascuna delle parti del presente protocollo, ad eccezione di quelli relativi all'acquisto del "pacchetto di firma digitale" ad uso dei giudici tributari coinvolti nella sperimentazione che sono a carico del Dipartimento delle finanze.

Art. 5 Formazione

Il Dipartimento delle Finanze si impegna a svolgere una adeguata attività di formazione iniziale circa le particolari modalità operative necessarie per partecipare alla sperimentazione avvalendosi del personale di Sogei.

Sarà cura di ciascuna delle parti promuovere autonomamente la successiva formazione dei soggetti coinvolti nella sperimentazione (giudici delle sezioni, personale delle segreterie delle Commissioni tributarie, personale delle strutture territoriali dell'Agenzia delle entrate, iscritti all'ODCEC).

Art. 6 Pubblicità

Le parti e le rispettive strutture che partecipano alla attività di sperimentazione, si impegnano:

- a) alla riservatezza circa lo svolgimento della suddetta attività e i relativi esiti;
- b) a non assumere alcuna iniziativa che pubblicizzi i risultati anche parziali delle attività della sperimentazione;
- c) a coordinare, nelle sedi e con le modalità più opportune, insieme al Dipartimento delle Finanze e al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, le iniziative comuni di carattere informativo e/o comunicativo, destinate a pubblicizzare le attività sperimentali del progetto "Processo Tributario Telematico".

Resta ferma per l'ODCEC di Roma la facoltà di diffondere le informazioni essenziali, sia mediante *newsletter* o *fax* sia attraverso i propri siti *internet*, per raccogliere un congruo numero di adesioni fra i propri Iscritti che intendono partecipare alla sperimentazione stessa. L'Ordine summenzionato si impegna a garantire che gli iscritti partecipanti alla sperimentazione osservino gli impegni di cui alle lettere a), b), e c) del presente articolo.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria informerà i propri giudici dell'avvio della sperimentazione al fine di acquisire la disponibilità degli stessi.

I dati relativi ai partecipanti alla sperimentazione saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 7 Verifiche periodiche dello stato della sperimentazione

Le parti si impegnano a definire, con cadenza periodica, lo stato di avanzamento della sperimentazione al fine di esaminarne eventuali criticità e possibili miglioramenti.

Art. 8

Durata della sperimentazione

La sperimentazione avrà durata massima di sei mesi e sarà conclusa non oltre luglio 2010.

È facoltà delle parti definire di comune accordo l'eventuale prosecuzione della sperimentazione presso altre sedi.